



COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 01

DATA 10/01/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MOMPEO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DIECI del mese di GENNAIO alle ore 12:30, in modalità telematica mediante l'utilizzo di una piattaforma virtuale, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		PRES	<u>ASS</u>
MEI SALVATORE	Sindaco	X	
CAPPARELLA STEFANO	Assessore	X	
TRECCI ALESSANDRO	Assessore	X	

Presiede il Sig. MEI SALVATORE

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Donatella Palmisani

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Sindaco del Comune di Mompeo, con nota prot.n. 69 del 07.01.2022 ha chiesto l'autorizzazione alla stipula di una convenzione tra gli Enti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, per l'utilizzo di un dipendente di questa Amministrazione con patente D e CQC per trasporto persone, qualora il Comune di Mompeo ne ravvisi la necessità;

VISTI:

- l'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/Autonomie locali sottoscritto il 22/1/2004, secondo cui gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- l'art. 1, comma 124 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che ripropone sostanzialmente la stessa norma contrattuale;

ATTESO che l'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- conseguentemente, essendo sempre unico ed unitario il rapporto di lavoro, al lavoratore, nell'esecuzione dello stesso, deve essere riconosciuto il numero dei giorni di ferie previsti dal CCNL, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali; tale numero di giorni di ferie resta sempre unico anche nel caso di utilizzo del personale ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004;
- poiché la giornata di ferie è unica ed infrazionabile è evidente che, ove il dipendente chieda di fruire di un giorno di ferie, lo stesso, date le particolari modalità di ripartizione dell'orario di lavoro adottate nell'ambito della convenzione, dovrà necessariamente essere considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione;
- la fruizione delle ferie, presso l'ente di appartenenza e quello di utilizzazione, avviene secondo le regole generali, sulla base quindi anche delle richieste del dipendente; evidentemente, nel caso di fruizione presso l'ente utilizzatore, questo deve darne comunicazione a quello di appartenenza, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo, come stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'orario di obbligo settimanale di 36 ore non può in alcun modo essere modificato in aumento in sede decentrata;
- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- "... nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione Regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR; Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesiti 6.6.3 - 6.2)" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n.109/2017/PAR);
- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (parere 23/2016);
- "l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);
- il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario. deliberazione (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 303/2014);
- nel caso in cui l'amministrazione si determina ad utilizzare le forme dello "scavalco condiviso" nei termini contrattualmente previsti dall'articolo 14 CCNL, le spese sostenute pro quota per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso devono essere computate a carico dell'ente di destinazione (in tal senso, Corte de Conti Lombardia, del. 414/2013). Ne consegue che l'ente di astratta appartenenza non può fare riferimento alla somma rimborsata per ampliare il proprio plafond di spesa per il personale, ciò in quanto, diversamente, verrebbe a cumulare un duplice beneficio: da un lato non computerebbe le somme rimborsate tra le spese per il personale ai fini del rispetto del relativo limite, mentre si fonderebbe sulle stesse quale base da cui partire per calcolare gli obblighi di riduzione (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 477/2013);

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare lo scavalco secondo le seguenti linee di indirizzo:

- la durata sarà DAL 10/01/2022 AL 14/01/2022;

- non devono sussistere situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra i due Comuni e le prestazioni lavorative del dipendente;
- la prestazione lavorativa resa del dipendente a favore dell'Amministrazione comunale di Mompeo non deve superare i limiti posti dalla vigente normativa e deve essere tale da consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- devono essere applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.

RITENUTO, altresì, necessario procedere all'approvazione dello schema di convenzione, **allegato al presente atto**, per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra i due Comuni;

VISTI:

- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- il vigente CCNL ;

PROPONE

Alla Giunta Comunale convocata:

- Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di aderire alla richiesta del Comune di Mompeo per l'utilizzo in caso di necessità, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, del dipendente di questa Amministrazione a tempo indeterminato con profilo professionale AUTISTA SCUOLABUS .
- di approvare, per le causali espresse in premessa, lo schema di convenzione previsto dal medesimo articolo del citato C.C.N.L. da sottoscrivere con il Comune di Mompeo, che viene **allegato al presente provvedimento**, per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Sindaco, responsabile dell'Ufficio amministrativo e del personale, la sottoscrizione di detta convenzione, dando atto che la medesima definisce compiutamente il tempo di lavoro nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili a disciplinare il corretto utilizzo del lavoratore interessato;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Mompeo;

IL SINDACO
(Geom. Mei Salvatore)



Firmato digitalmente da:
MEI SALVATORE
Firmato il 11/01/2022 09:46
Sistema Certificato:
5623991162051576885600495858827524843
Valido dal 20/05/2020 al 20/05/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 1[^] c. D.Lgs.n.267/2000
RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' TECNICA

parere favorevole: Geom. Mei Salvatore



Firmato digitalmente da:
MEI SALVATORE
Firmato il 11/01/2022 09:47
Sede Elettronica
8675911020015985600049585827524843
Valido dal 20/05/2020 al 20/05/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

RAGIONIERE: REGOLARITA' CONTABILE

parere favorevole: Geom. Mei Salvatore



Firmato digitalmente da:
MEI SALVATORE
Firmato il 11/01/2022 09:47
Sede Elettronica
8675911020015985600049585827524843
Valido dal 20/05/2020 al 20/05/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta del Sindaco;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati;

DELIBERA

1. Di recepire e far propria la premessa narrativa;
2. Di approvare la superiore proposta;
3. Di rendere, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 4° comma del T.U. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Donatella Palmisani)

IL SINDACO
(Geom. Mei Salvatore)



Firmato digitalmente da:
PALMISANI DONATELLA
Firmato il 11/01/2022 15:30

Seriale Certificato:
158995814607972908901707206084183572795

~~*Valido dal 18/02/2020 al 12/02/2020*****~~

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



Firmato digitalmente da:
MEI SALVATORE
Firmato il 11/01/2022 09:48
Seriale Certificato: 86269116205157588560049688827524843
Valido dal 20/05/2020 al 20/05/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della sujestesa deliberazione si attesta che copia è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 13 GEN. 2022 ai sensi e per gli effetti dell'art.124 1° c. del Decreto Lg.vo 18.8.2000, n.267, e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Monte S. Giovanni li 13 GEN. 2022



IL MESSO COM.LE

Vista l'attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio.

Monte San Giovanni li 13 GEN. 2022



IL Delegato del SEGRETARIO COM.LE

Comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 1° comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267

[SI]

Comunicazione alla Prefettura ai sensi dell'art.135 1° comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267

[]

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.
Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Donatella Palmisani)

ESECUTIVITA`

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio senza reclami ai sensi dell'art.127 primo comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267

IL SEGRETARIO COM.LE (_____)

Per comunicazione ai capigruppo senza aver ricevuto

Richiesta di controllo preventivo di legittimita` ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Leg.vo 18.8.000 n.267

li..... IL SEGRETARIO COM.LE (_____)